

ASD e Vigilanza ispettori del lavoro.

Con la recente nota 4036/2014, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative al proprio **corpo ispettivo**, con particolare riferimento al settore dell'associazionismo sportivo, rendendo noto che l'attività di **vigilanza** si concentrerà soprattutto sulle diverse **realità imprenditoriali** non riconosciute dal CONI e dalle diverse Federazioni, e **non iscritte** nell'apposito Registro delle **società e associazioni** sportive **dilettantistiche**.

Si ricorda che il comma 5 dell'art. 35 del DL 207/2008 chiarisce che con le parole “**esercizio diretto** di attività sportive dilettantistiche” contenute nell'art. 67, comma 1 lett. m) del TUIR- l'**assoggettamento** di tali attività al regime fiscale proprio dei “**redditi diversi**”- si intende ricomprendere anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva, ovvero attività tipiche di **istruttori** e **allenatori**.

Inoltre, nella nota 4036/2014 si segnala che l'art. 61, comma 3 del DLgs. n. 276/2003 esclude dal campo di applicazione delle **restrittive norme** che regolano il **lavoro a progetto** i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali **in favore** delle associazioni e società sportive dilettantistiche *ex art. 90 della L. 289/2002*, affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

Nella nota 4036/2014 si evidenzia che l'**attività di vigilanza** svolta nel settore in argomento ha determinato l'insorgere di **contenziosi** con esito in buona parte **sfavorevole** per il Ministro del Lavoro e l'INPS. Di conseguenza, il proposito del Ministro del Lavoro è quello di procedere in due direzioni:

- a) Farsi promotore di **iniziative** di carattere normativo, finalizzate ad una graduale introduzione di forme di **tutela previdenziale** a favore di coloro che svolgono attività nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- b) Concentrare l'attività ispettiva sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente **non riconosciute** dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.